

Comunicazione n. DIN/5036386 del 19-5-2005

Oggetto: Regime transitorio della nuova disciplina in tema di OICR di cui al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato ed integrato dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005

PREMESSA

Con il D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 274, sono state apportate modificazioni ed integrazioni al testo del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), per adeguare la legislazione primaria alle previsioni della direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Al fine di completare il processo di recepimento delle previsioni comunitarie anche a livello di normazione secondaria, la Consob ha provveduto, nell'ambito di una complessiva opera di revisione della regolamentazione attuativa del TUF concernente gli emittenti, ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina in tema di OICR. Sono state pertanto riviste le relative disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. "Regolamento Emittenti").

Tale intervento, effettuato dalla Commissione con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, ha novellato la normativa in questione non solo con riferimento ai fondi rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo (o.i.c.v.m.), ma anche alle altre tipologie di OICR disciplinate dal legislatore italiano.

È stata infatti modificata la struttura ed il contenuto informativo degli schemi di prospetto relativi ai fondi di tipo chiuso in conseguenza della disciplina dettata dal TUF (art. 37, come modificato ed integrato dal D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito in Legge n. 410 del 23 novembre 2001) e dalla normativa attuativa di cui al D.M. Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999.

In considerazione delle novità introdotte nei nuovi schemi di prospetto e delle problematiche applicative del regime transitorio, la Commissione intende fornire alcuni chiarimenti operativi con riferimento alla presentazione della documentazione d'offerta di ciascuna delle tipologie di OICR presenti nell'ordinamento nazionale.

* * *

IL REGIME

TRANSITORIO

La nuova disciplina in tema di OICR prevede una specifica norma – art. 34 (“*Disposizioni transitorie*”) – finalizzata a regolare il periodo transitorio delimitato dalla data di entrata in vigore delle nuove norme del Regolamento Consob n. 11971/99 (6 maggio 2005) ed il 31 dicembre 2005.

Tale disciplina è stata formulata tenendo conto, tra l’altro, delle “*Guidelines for supervisors regarding the transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)*”, definite in sede CESR nel febbraio del 2005.

OICR di diritto italiano

OICR aperti armonizzati

Riguardo agli OICR italiani armonizzati il nuovo testo dell’art. 34, comma 1, prima parte, del Regolamento Consob n. 11971/99, prevede che «*Per le sollecitazioni (...) in corso al 1° giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005*».

Sul punto la norma citata richiede, pertanto, il puntuale adeguamento strutturale e di contenuto informativo dei prospetti già autorizzati, in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto e, in ogni caso, entro il termine limite fissato al 31 dicembre 2005.

Fondi di tipo chiuso

Riguardo ai fondi di tipo chiuso viene in considerazione l’art. 34, comma 1, seconda parte, ai sensi del quale «*Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi (...) è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° giugno 2005*».

Il riferimento è ai fondi chiusi che intendono effettuare sollecitazioni e/o quotazioni di quote – e pubblicare il relativo prospetto – a decorrere dal 1° giugno 2005.

Si evidenzia che tale norma non richiede l’aggiornamento dei prospetti già autorizzati relativi ai fondi chiusi che hanno in corso un’offerta programmata sino ad una data successiva al 1° giugno 2005, ovvero

hanno programmato un'offerta con inizio coincidente o successivo alla medesima data.

Con riferimento ai fondi chiusi aventi un prospetto già pubblicato (o autorizzato alla pubblicazione), caratterizzati dalla facoltà di effettuare emissioni di quote successiva alla prima ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. j), TUF, e della normativa attuativa di cui al D.M. Tesoro 228/99, si precisa che la regola transitoria in questione è pienamente applicabile nell'ipotesi in cui siano previste nuove sollecitazioni in periodi successivi al 31 maggio 2005.

Si segnala che, con riferimento alla suddetta tipologia di fondi, i prospetti informativi autorizzati nel vigore della precedente disciplina risultano già conformi ai nuovi schemi previsti in Allegato 1B al Regolamento Consob n. 11971/99. La Commissione, in virtù dell'esercizio del potere di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del medesimo Regolamento, ha infatti autorizzato la pubblicazione di prospetti aventi la struttura modulare e il contenuto dei nuovi schemi 11 e 12 (trattandosi, nei casi di specie, di fondi immobiliari) nella versione proposta per le consultazioni pubbliche relative al processo di revisione della suddetta normativa, approvata definitivamente con la citata delibera n. 14990 del 14 aprile 2005.

OICR aperti non armonizzati

Anche gli OICR aperti non armonizzati rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 34, comma 1, seconda parte, e per essi si richiede pertanto la pubblicazione di «*un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° giugno 2005*».

La fattispecie riguarda tutte le tipologie di OICR (diverse dai fondi chiusi) che non intendono adeguare la politica d'investimento ai limiti che la direttiva 85/611/CEE, come emendata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, ammette per gli OICR armonizzati (artt. 19 - 26), rientrando così nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione III (OICR aperti non armonizzati) del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005.

Sul punto si precisa che, con particolare riferimento agli OICR aperti non armonizzati aventi un prospetto informativo pubblicato, con la disciplina transitoria non si è inteso disporre, a decorrere dal 1° giugno 2005, l'aggiornamento di tali prospetti per l'adeguamento ai nuovi schemi. Per tale ipotesi, in conformità alla disciplina transitoria prevista per gli OICR aperti armonizzati, gli offerenti sono tenuti a procedere a detto adeguamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto, fermo restando il rispetto del termine

limite del 31 dicembre 2005.

OICR di diritto estero

***OICR esteri
armonizzati***

La disciplina del periodo transitorio relativa all'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati è, in primo luogo, stabilita dall'art. 34, comma 2, ai sensi del quale «*Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti*».

Tale norma regola sia l'ipotesi di prima commercializzazione di OICR esteri armonizzati muniti di prospetto semplificato pubblicato nel proprio Paese d'origine, sia l'ipotesi di istanza di aggiornamento della documentazione d'offerta (documento integrativo e modulo di sottoscrizione) relativa a OICR esteri armonizzati già autorizzati alla commercializzazione in Italia e muniti di prospetto semplificato pubblicato e diffuso nel territorio nazionale.

Avendo riguardo alla prima fattispecie, si precisa che, essendo gli offerenti già muniti di prospetto semplificato, per essi sorge l'obbligo di individuare il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio preventivo alla Consob del modulo di sottoscrizione secondo lo schema previsto nel nuovo Allegato 1H, provvedendo altresì alla diffusione del medesimo modulo unitamente ai prospetti semplificato e completo pubblicati (cfr. artt. 24, comma 2, e 24-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/99 come modificato ed integrato dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005).

Parimenti, nella seconda ipotesi, sorge per gli offerenti l'obbligo di individuare tempestivamente il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio preventivo alla Consob del nuovo modulo di sottoscrizione, destinato a sostituire il documento integrativo ed i moduli di sottoscrizione redatti nel vigore della precedente normativa.

La disciplina transitoria in questione è completata dal comma 3 della medesima disposizione, in virtù del quale «*Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005*».

Con tale norma viene, pertanto, sancito l'obbligo di diffondere il suddetto modulo di sottoscrizione, previa individuazione del soggetto

incaricato della predisposizione e dell'invio preventivo alla Consob, non appena la società di gestione (o la Sicav) estera armonizzata proceda alla pubblicazione in Italia del prospetto completo e semplificato, nel rispetto del termine limite fissato al 31 dicembre 2005.

Al riguardo, si precisa in primo luogo che il previsto termine limite del 31 dicembre 2005 riguarda esclusivamente il nuovo modulo di sottoscrizione previsto nel nuovo Allegato 1H, dipendendo l'obbligo di predisposizione del "*Simplified Prospectus*" dalla normativa nazionale di recepimento adottata dai singoli Paesi d'origine.

In secondo luogo, si evidenzia che rientrano nella previsione del citato art. 34, comma 3, le seguenti fattispecie:

1. la prima commercializzazione di OICR esteri armonizzati non ancora muniti di prospetto semplificato in virtù del regime transitorio stabilito nel proprio Paese d'origine;
2. l'aggiornamento della documentazione d'offerta (fattispecie comprensiva anche della commercializzazione di nuovi fondi/comparti) relativa ai medesimi OICR già autorizzati per la commercializzazione in Italia.

Per entrambe le ipotesi, la normativa transitoria consente agli offerenti di procedere sulla base della previgente disciplina fino al termine limite del 31 dicembre 2005. In particolare:

- per l'ipotesi indicata *sub* 1), la pubblicazione del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione continuerà ad essere oggetto di procedimento istruttorio della durata massima di 2 mesi;
- per l'ipotesi *sub* 2), la pubblicazione della versione aggiornata del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione continuerà, analogamente, ad essere oggetto di procedimento istruttorio da completarsi entro 20 giorni (ovvero 2 mesi, nel caso di istanza di commercializzazione di nuovi fondi/comparti) dal ricevimento della documentazione richiesta.

***OICR esteri
non armonizzati***

Per tale tipologia di OICR vige la medesima disciplina di cui all'art. 34, comma 1, seconda parte, commentata per gli analoghi casi dei fondi chiusi e degli OICR di diritto italiano non armonizzati, alle cui rispettive sezioni si fa pertanto rinvio.

IL PRESIDENTE

